



Comune di Cimolais

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2023.

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 20:50 , presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Protti Davide	Sindaco	Presente
Del Vesco Marina	Consigliere	Presente
Filippin Daniele	Consigliere	Presente
Furlan Luigia	Consigliere	Presente
Morossi Alexia	Consigliere	Presente
Nicoli Iacopo	Consigliere	Presente
Poretti Arianna	Consigliere	Presente
Protti Giorgia	Consigliere	Assente
Tonegutti Luca	Consigliere	Presente
Venaria Oscar	Consigliere	Presente in video collegamento
Zanna Simone	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

[--_Hlk95737026--]

Premesso che

- L'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della [--_Hlk121055563--] Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”;

- In virtù di quanto sopra, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la Legge Regionale n.17 del 14 novembre 2022, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Appurato:

- che il presente Comune ha disposto di conferire alla “*Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio*” la gestione dei “*Servizi Tributari*”, con deliberazione consiliare n. 31 del 26.11.2021 avente ad oggetto: GESTIONE DEI "SERVIZI TRIBUTARI" CONFERIMENTO DEL SERVIZIO IN AVVALIMENTO ALLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO – ART. 3 DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ;
- che il Regolamento della gestione associata in Comunità “*REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE*”, all'art. 1 comma 3 cita “*Per “conferimento” s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali*”; all'art. 2 comma 1 cita “*La gestione associata della “gestione dei Servizi Tributari” da parte della Comunità per conto dei Comuni è finalizzata a favorire l'omogeneità delle norme regolamentari e delle disposizioni operative, la semplificazione degli adempimenti, l'ottimizzazione e la qualità del rapporto con i contribuenti, a dare il supporto alle scelte delle amministrazioni ed a garantire la disponibilità del personale altamente specializzato come Posizione Organizzativa a cui poter attribuire anche la responsabilità della gestione del tributo*”;

Visti, inoltre,

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, (ad oggi 30 aprile 2023);

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

Evidenziato il richiamo dell'art. 14 della Legge Regionale n.17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 “*Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011” .*

- al comma 2 “*Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

APPURATO, nel merito, che la norma sopra citata (LR 17/2022) dispone:

all'art.11 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, come di seguito elencati al comma 1:

lettera	tipologia
a	l'abitazione principale o assimilata , come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (LR.17/2022), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
b	immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione , nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;
c	fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
e	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto , purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali , delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

all'art.12 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, **per i terreni agricoli** come di seguito elencati, al comma 1:

lettera	tipologia
a	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapabile
c	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

all'art.8 i casi di **RIDUZIONE** della **base imponibile** come di seguito elencati, al comma 1:

lettera	tipologia	Riduzione del
a	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)	50%
b	per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati	50%
c	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (con ulteriori requisiti)	50%

all'art.10 i casi di **RIDUZIONE** dall'**imposta**, come di seguito elencati, al comma:

comma	tipologia	Riduzione del
1	abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3	25%
2	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%

all'art.15 viene data al comune la possibilità di **STABILIRE L'ESENZIONE**, con regolamento, nei casi come di seguito elencati al **comma 1**:

lettera	tipologia
d	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
e	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

all'art.15 **comma 1 lett. f)** viene data al comune la possibilità di **ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** (quindi, di fatto, di **ESENTARE**), con regolamento:

lettera	tipologia
f	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

all'art.9 (della L.R. 17/2022), in merito alle "*aliquote*", vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna una percentuale di base ed un range minimo e massimo entro il quale i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella seguente tabella:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con una DETRAZIONE di € 200,00	art.9, c.1	0,5%	0	0,6%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	0,86%	0	1,06%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	0,86%	0	1,06%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,1%	0	0,1%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.12 LR 17/2022)	art.9, c.5	0,76%	0	1,06%
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c 12 LR 17/2022	art.9, c.6	0,86%	0	1,06%
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,86%	0	0,96%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86%	0	1,06%

RITENUTO quindi, di procedere a deliberare in merito alle aliquote relative all'anno 2023, per le fattispecie e nei limiti come sopra indicati;

VALUTATO, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

APPURATO che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei “Servizi tributari”;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata.;

CON VOTAZIONE palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n° 10 (dieci)
votanti n° 10 (dieci)
favorevoli n° 10 (dieci)
contrari n° 0 (zero)
astenuti n° 0 (zero)

DELIBERA

- 1) Di richiamare tutte le considerazioni in premessa;
- 2) Di approvare le aliquote **ILIA** per l’anno **2023**, così come risultante dal seguente prospetto:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	ALIQUOTA deliberata
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di euro 200	art.9, c.1	0,50%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	0,86%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	0,86%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,00%
terreni agricoli Esenzione ai sensi art.12 comma 1 lett.c) Comuni montani	art.9, c.5	ESENTI
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c LR 17/2022	art.9, c.6	0,86%
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall' art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,30%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86%

[--_Hlk90392371--]

- 3) Di disporre, infine, l’invio, via e-mail, copia su file dell’atto adottato:

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in particolare dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede all’allegato A), in particolare:
essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1
essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES
- al responsabile / referente per l’aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell’apposita sezione;
- al responsabile dei “Servizi Tributarî” della “*Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio*”, e-mail: tributi@magnificamontagna.comunitafvg.it;

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n° 10 (dieci)

votanti n° 10 (dieci)

favorevoli n° 10 (dieci)

contrari n° 0 (zero)

astenuti n° 0 (zero)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 04 aprile 2023

Il Responsabile
F.TO PATRIZIA MASCELLINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 05 aprile 2023

Il Responsabile
F.TO AXELLE DEL FIOLE

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 10/04/2023 al 24/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Cimolais, li 10/04/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Li 05/04/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Greco Vincenzo

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.